

REGOLAMENTI
REGOLAMENTO REFERENDUM

INDICE

Capo I . NORME GENERALI
Artt. 1 - 6

Capo II LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLE VOTAZIONI

Capo III - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E
DI SCRUTINIO
Artt. 11 - 15

Capo IV - LA PROPAGANDA
Artt. 16 - 17

Capo V - ATTAUZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM
Artt. 18 - 19

Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI
Artt. 20 - 22

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Referendum Consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto Comunale e del presente regolamento.

2. Il Referendum Consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza del Comune, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.

3. Con la consultazione referendaria i Cittadini elettori del Comune esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della Comunità.

4. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate:

- a) le utilità sociali che con le stesse s'intende conseguire, adottando criteri di elevata produttività;
- b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

Art. 2

Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. Le consultazioni referendarie vengono effettuate in una giornata festiva.
2. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco sentita la Commissione dei Capi Gruppo Consiliari ed i Comitati promotori dei referendum di iniziativa popolare almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative interessanti il Comune, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, da ridefinirsi con le modalità di cui precedente comma 2.
4. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 3

Iniziativa referendaria

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa di cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori.
2. Le modalità per l'esercizio dell'iniziativa referendaria sono stabilite dai successivi articoli.

Art.4

Iniziativa del Consiglio Comunale

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Comunale quanto lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del Consiglio Comunale che decide in merito con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario con la collaborazione di tutti i Responsabili degli uffici che saranno impiegati nella consultazione. Il predetto Responsabile correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui alla Legge 18.2.2000 n. 267.

4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.

Art. 5

Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da dieci di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui presente articolo. Il comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.

2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 2, il Sindaco invita il Segretario Comunale a promuovere la riunione della Commissione Referendum di cui al successivo art. 6 copia conforme del verbale è altresì affissa, a cura del Segretario Comunale, all'Albo pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi.

Art. 6

Commissione Referendum .- Composizione e funzioni.

1. La Giunta Comunale costituisce la commissione referendum preposta ad organizzare il Referendum. Esercita le funzioni stabilite dal presente regolamento, assicurando che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

2. La Commissione è così composta:

a. Segretario Comunale con funzioni di Presidente.

- b. Funzionario responsabile del Servizio elettorale del Comune.
- c. Un consigliere comunale nominato dal Gruppo di Maggioranza.
- d. Un consigliere comunale nominato dal Gruppo di Minoranza.
- e. Responsabile dell'Unità operativa preposta all'organizzazione della consultazione.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal componente di cui alla lettera e) della commissione.

3. La Commissione dà parere sull'ammissibilità del quesito proposto per il Referendum, tenuto conto di quanto dispongono la Legge, lo Statuto ed il presente Regolamento. La stessa, ove ritenga necessarie modifiche, invita il Comitato dei Promotori a provvedere, entro dieci giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Il parere della Commissione Referendum è comunicato al Sindaco e al rappresentante del Comitato dei Promotori e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni.

5. Il Consiglio Comunale, acquisito il parere obbligatorio e non vincolante, decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo a votazione palese.

La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei Referendum entro cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento.

Capo II

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Art. 7

Raccolta delle Firme

1. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, nella percentuale indicata dallo STATUTO COMUNALE e tenuto in considerazione il numero degli elettori risultanti dall'ultima revisione delle liste elettorali precedente al deposito della richiesta di Referendum.

2. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di San Giorgio. Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati al Segretario Comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

3. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco. Le autenticazioni effettuate dal Segretario o dagli impiegati comunali sono esenti spese. Quando le firme di presentazione sono raccolte presso uffici comunali decentrati ed in altri idonei locali pubblici il Sindaco, su richiesta del Comitato, può autorizzare i dipendenti comunali a

provvedere all'autenticazione presso tali sedi, in orari concordati, con il riconoscimento al personale interessato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.

4. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro trenta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

Il Segretario dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.

5. Entro i cinque giorni successivi all'adempimento di cui al precedente comma il Sindaco trasmette gli atti alla Commissione Referendum.

6. La Commissione Referendum entro 5 gg. verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo.

Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori,.

Accertata la regolarità della documentazione la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum, ne comunica il risultato al coordinatore promotore e ne affigge copia del verbale all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

7. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell'articolo 4 previa determinazione del Responsabile del servizio competente di assunzione dell'impegno di spesa, indice i referendum ai sensi del successivo art. 9

Art.8

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. La consultazione referendaria è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (50% più uno degli elettori).

4. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.

5. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.

6. La Commissione Referendum verifica tutte le operazioni referendarie si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 9

Indizione del referendum

1. Il referendum il cui svolgimento deve avvenire entro 160 giorni dalla data di presentazione al Sindaco della richiesta di cui all'art. 5 comma 2° del presente regolamento, è indetto con provvedimento del Sindaco e che da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale sull'ammissibilità della Commissione Referendum e sull'ammissione di cui ai precedenti articoli.

2. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 2. Copia del provvedimento viene inviata dal Sindaco alla Giunta comunale, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori del referendum d'iniziativa popolare, all'Ufficiale Elettorale, alla Commissione Referendum, all'ufficio del Segretario Comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali. Comunicazione dell'indizione del referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Sindaco al Prefetto, per quanto di competenza dello stesso.

3. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) - il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) - il giorno e l'orario della votazione;
- c) - le modalità della votazione;
- d) - le sedi delle sezioni elettorali;
- e) - il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò che viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

5. Il manifesto è pubblicato negli spazi utilizzati per le campagne elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.

6. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove ha luogo la votazione.

Art. 10

Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione Referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Sindaco, sentita la Conferenza dei capigruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, all'Ufficiale Elettorale, alla Commissione Referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e altri mezzi ritenuti opportuni dal Sindaco.

Capo III

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO

Art. 11

Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. La segreteria comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici comunali, contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 12

Tessera elettorale

1. Per partecipare alla consultazione referendaria è necessario esibire la Tessera Elettorale in possesso di ciascun elettore.
2. L'elettore che abbia smarrito la tessera elettorale può richiederne un duplicato nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 13

L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario; l'ufficio di sezione è integrato di ulteriori due scrutatori qualora sia previsto lo spostamento dello stesso presso case di cura o similari.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, l'Ufficiale Elettorale comunale procede, in forma pubblica preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n.53.

3. Nella stessa data e con le stesse procedure indicate nel precedente comma, l'ufficiale elettorale procede al sorteggio dall'albo di cui alla legge 21.03.1990, n.53.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 e s.m.i. per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 14

Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.

3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spesa, dal Segretario comunale o da altro funzionario del Comune abilitato a tale funzione.

4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio al termine delle suddette operazioni e comunque non oltre le ore 8.30.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.

7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.

8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 15

Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, integrato dai due scrutatori della seconda.

2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:

- a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui al terzo comma dell'art.15;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
- c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.

3. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.

4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.

5. Il Segretario comunale trasmette uno degli originali del verbale alla Commissione Referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sugli eventuali reclami relativi alle operazioni di scrutinio, presentati all'ufficio centrale, verificando ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami.

In base agli accertamenti effettuati procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale, nel quale vengono fatti constatare i risultati definitivi del referendum. La Commissione Referendum conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, a mezzo del Segretario comunale, allegando quello delle operazioni dell'ufficio centrale.

6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione Referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante altre forme ritenute opportune;

b) ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capo gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione;

c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione;

7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbale delle adunanze dell'ufficio centrale e della Commissione nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

8. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

9. Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale e dell'adunanza della Commissione Elettorale Comunale viene pubblicata dal Segretario comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

Capo IV

LA PROPAGANDA

Art. 16

Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione;
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato le deliberazioni di cui al presente Regolamento una superficie di cm. 70 x 100;
 - b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm. 70 x 100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre;
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti della lettera c) dello stesso comma.

6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

7. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazi o gli spazi fissati in uno stesso centro possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.

9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene chiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

Art. 17

Altre forme di propaganda – Divieti – Limitazioni.

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà delle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.

2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Capo V

ATTUAZIONE DEL RISULTATO DEL REFERENDUM

Art. 18

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum il Sindaco convoca in seduta pubblica il Consiglio comunale, per la deliberazione degli opportuni provvedimenti.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Gli effetti del referendum non sono condizionati al raggiungimento di un determinato quorum partecipativo.

Art. 19

Informazione dei cittadini

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme ritenute opportune dal Sindaco.

2. -Copia delle deliberazione del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Disciplina del procedimento referendario

1. In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo, i procedimenti relativi alle consultazioni dei cittadini ed ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

Art. 21

Scheda per il referendum

1. Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. E' riprodotto in formato cm 15 x 25, secondo le modalità di cui al precedente art. 14 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione del Comune.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'espletamento delle formalità previste dallo Statuto Comunale.

REGOLAMENTI

Allegato A

Parte interna

REFERENDUM COMUNALE

Volete:

SI NO

Parte esterna

Comune di San Giorgio C.se

Sigla Ufficio Sezione





COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
 Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4

OGGETTO :

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM CONSULTIVI
 COMUNALI - APPROVAZIONE**

L'anno duemilaquattro addi quattro del mese di febbraio alle ore 21 e minuti 00 nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per DECISIONE DEL SINDACO, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta Pubblica di 1a convocazione il Consiglio Comunale

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
ELLENA Giovanni	SINDACO	X	
ALGOSTINO Sergio	CONS. ANZIANO	X	
ARRI Guido Massimo	CONSIGLIERE	X	
DORMA Stefania	CONSIGLIERE		X
PIGNOCCO Giovanni	CONSIGLIERE	X	
POLTRONIERI Giorgio	CONSIGLIERE	X	
BOGGIO Armando	CONSIGLIERE	X	
CORNO RAFFAELLA	CONSIGLIERE		X
COSTA LAIA DAVIDE	CONSIGLIERE		X
OLDIN ANDREA	CONSIGLIERE	X	
TOSCANA SERGIO	CONSIGLIERE	X	
BOGGIO MARIO	CONSIGLIERE	X	
TOTALE		09	03

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale ZANOLO Gianpiero il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Signor ELLENA Giovanni nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI REFERENDUM
CONSULTIVI COMUNALI. - APPROVAZIONE**

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Visto** l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente il quale, in materia di referendum Consultivo stabilisce che il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione;
- **Ritenuto** necessario venga approvato dal Consiglio detto regolamento;
- **Visto il** testo approntato in merito degli uffici comunali che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- **Ritenuto** lo stesso corrispondente alle esigenze di questa Amministrazione per cui si ritiene opportuno si proceda alla sua approvazione;
- **Visto** il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione a norma del D.Lgs 267/00;
- **Posta** ai voti palesi la proposta di deliberazione che ha sortito l'unanimità dei consensi favorevoli ;
- **Visto** l'esito della votazione;

D E L I B E R A

- 1) **di** approvare l'allegato regolamento referendum nel testo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale costituito da n. 22 articoli, numerati in forma progressiva dal n. 1 al n. 22 e di un allegato "A";
- 2) **di** dare atto che il regolamento in parola dopo aver ottemperato ai disposti prescritti dallo Statuto Comunale vigente.

Del che si è redatto il presente verbale.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE

f.to ELLENA Giovanni

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to ALGOSTINO Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZANOLO Gianpiero

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17 FEB. 2004

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZANOLO Gianpiero

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 27 FEB. 2004
Per scadenza di termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 3° comma D.Lgs. 267/00)

Li 1 MAR. 2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata rippubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal 16 marzo 2004 ai sensi dell'art. 74 del vigente Statuto Comunale.

San Giorgio C. n. , 01/04/2004

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ZANOLO Gianpiero

